



Comune di Pellizzano Servizio Tributi e Tariffe

Provincia di Trento

Ravvedimento operoso

Scheda aggiornata alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 20, Legge n. 220 dd. 13.12.2010 (Legge di Stabilità) ed all'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2010 (modifica del saggio di interesse legale)

Che cos'è?

È un'opportunità offerta al contribuente per regolarizzare delle violazioni commesse sia relativamente alle dichiarazioni che al pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

La condizione necessaria affinché il contribuente possa avvalersi del ravvedimento operoso è che non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altri tipi di attività accertative da parte dell'ente impositore di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.

Le violazioni che possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso sono:

- A. omesso o insufficiente versamento dell'imposta;**
- B. presentazione di una dichiarazione infedele;**
- C. omessa presentazione della dichiarazione ICI o della dichiarazione di variazione.**

A. Ravvedimento operoso per omesso o insufficiente versamento dell'imposta

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso breve o lungo.

A1. Ravvedimento operoso breve

Qualora il contribuente ometta un versamento dell'imposta o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione **entro 30 giorni dalla scadenza del termine**, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%).

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- l'imposta dovuta o la maggiore imposta dovuta;
- la sanzione, nella misura del 3% dell'ammontare dell'imposta dovuta (o della maggiore imposta dovuta);
- gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile) corrispondente al tasso annuo del **1%** per il periodo che va **dal 01.01.2010 al 31.12.2010; 1,5% dal 01.01.2011**. Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.

A2. Ravvedimento operoso lungo

Nel caso in cui il termine per effettuare il ravvedimento operoso breve sia ormai trascorso, il contribuente può effettuare il ravvedimento operoso lungo, **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione** (attualmente il termine è fissato al 31 luglio, salvo proroghe).



Comune di Pellizzano Servizio Tributi e Tariffe

Provincia di Trento

Per effettuare il ravvedimento operoso lungo, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- l'imposta dovuta o la maggiore imposta dovuta;
- la sanzione, nella misura del 3,75% (1/8 del 30%) dell'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile) corrispondente al tasso annuo del **1%** per il periodo che va **dal 01.01.2010 al 31.12.2010; 1,5% dal 01.01.2011**. Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.

Modalità di calcolo interessi:

$$\frac{\text{Imposta non versata} \times \text{tasso di interesse} \times \text{num. giorni di ritardo}}{36.500}$$

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati sulla sola imposta dovuta e non anche sulla sanzione.

Per determinare il numero dei giorni di ritardo si ricordano le ordinarie scadenze dell'acconto e del saldo ICI: rispettivamente 16 giugno e 16 dicembre, salvo che cadano in giorno festivo.

Esempio: versamento saldo **2010** effettuato tardivamente il 20.12.2010: giorni di ritardo 4 (il primo giorno da computare è quello successivo alla scadenza, l'ultimo è quello in cui si sana la violazione).

B. Ravvedimento operoso per dichiarazione infedele

Una dichiarazione originariamente presentata nei termini, contenente degli errori o dei dati non corrispondenti a quelli reali si definisce dichiarazione infedele ed è sanzionabile.

Nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele il contribuente può sanare gli errori commessi presentando una dichiarazione rettificativa al Comune competente.

B1. Se l'errore incide sulla determinazione del tributo:

se il contribuente, oltre ad aver presentato una dichiarazione infedele, ha anche versato, attenendosi a quanto dichiarato, un'imposta inferiore rispetto a quella dovuta, dovrà contestualmente:

- versare l'imposta che risulta ancora dovuta, in base alla dichiarazione rettificativa;
- versare gli interessi legali, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- versare una sanzione pari al 5% (1/10 del 50%) calcolata sulla differenza di imposta dovuta in base alla dichiarazione rettificativa presentata entro 90 giorni dal termine;
- versare una sanzione pari al 6,25% (1/8 del 50%) calcolata sulla differenza di imposta dovuta in base alla dichiarazione rettificativa presentata oltre 90 giorni dal termine ma entro un anno;
- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.



Comune di Pellizzano Servizio Tributi e Tariffe

Provincia di Trento

B2. Se l'errore non incide sulla determinazione del tributo:

nel caso in cui, invece, il contribuente abbia versato correttamente l'imposta ma abbia commesso nella dichiarazione degli errori che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ente, dovrà contestualmente:

- versare un sanzione pari ad € 5,00 (pari a 1/10 di € 51,00) entro 90 giorni dal termine;
- versare un sanzione pari ad € 6,00 (pari a 1/8 di € 51,00) oltre 90 giorni dal termine ma entro un anno;
- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

Termine: il ravvedimento operoso di una dichiarazione infedele deve avvenire **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione**.

Così, ad esempio, per errori commessi nella dichiarazione ICI presentata nel **2010** (anno di violazione) relativa al periodo di imposta **2009**, è possibile ravvedersi presentando una dichiarazione rettificativa entro il 31 luglio **2011** (salvo proroghe della scadenza della dichiarazione ICI per l'anno di imposta **2010**).

N.B. non sono sanzionabili le "violazioni meramente formali", quelle cioè che non ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione del tributo.

C. Ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione ICI

Nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione ICI, potrà avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la sua posizione, **purché vi provveda entro 90 giorni dal termine di scadenza**.

C1. Omessa dichiarazione con omesso od insufficiente versamento:

se il contribuente, oltre ad aver omesso di presentare la dichiarazione ICI, ha anche omesso di pagare del tutto od in parte l'imposta per l'anno cui si sarebbe dovuta riferire la dichiarazione omessa, dovrà contestualmente, **entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione**:

- versare l'imposta che risulta ancora dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione;
- versare gli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza prevista per il pagamento a quella in cui viene eseguito il ravvedimento operoso;
- versare una sanzione pari al 10% (1/10 del 100%) calcolata sull'imposta ancora dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, con un importo minimo di € 6,00;
- presentare al comune la dichiarazione, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.



Comune di Pellizzano Servizio Tributi e Tariffe

Provincia di Trento

C2. Omessa dichiarazione con versamento interamente eseguito:

- nel caso in cui il contribuente abbia versato correttamente l'imposta ma abbia solo omesso di presentare la dichiarazione, dovrà contestualmente, **entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione**:
- versare un sanzione pari ad € 25,00 (pari a 1/10 di € 258,00);
- presentare la dichiarazione, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

Modalità per effettuare il versamento

Come avviene per il versamento dell'ICI ordinaria, anche gli importi da versare per effettuare il ravvedimento operoso possono essere pagati in due modi:

1. con un bollettino di versamento ICI:

dovrà essere barrata la casella "ravvedimento operoso"; per il resto il bollettino dovrà essere compilato come in caso di versamento dell'ICI ordinaria, con le seguenti avvertenze:

- nelle caselle che individuano gli immobili oggetto del versamento (sezione "importi riferiti a") devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta, quindi senza la maggiorazione della sanzione e degli interessi;
- nella casella in alto, relativa alla somma da versare, deve essere invece indicato l'importo comprensivo di sanzioni ed interessi;
- particolarmente importante è la corretta indicazione dell'anno di imposta di riferimento che si intende regolarizzare e se si tratta di acconto e/o saldo;

2. con modello F24:

in questo caso gli importi per sanzione ed interessi dovranno essere rispettivamente riportati con il codice tributo 3907 e 3906.

Si ricorda che in tutti i casi di ravvedimento operoso previsti vanno applicate fedelmente le regole sopra riportate. In particolare, per sanare l'infrazione commessa, è **necessario pagare interamente gli importi indicati (tributo dovuto + interessi + sanzione ridotta)**; l'omissione di uno solo di essi comporta la perdita del beneficio.

Normativa di riferimento: art. n. 13 D.Lgs 472/97 (come modificato dall'art. 1, comma 20 della Legge n. 220/10), art. n. 14 D.Lgs n. 504/92, art. n. 13 del D.Lgs 471/97 e Circ. Min. Finanze 184/E del 13.07.1998

U:\ICI\RAVVEDIMENTI\Ravvedimento Operoso Cos'è.doc